



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia
della formazione e della ricerca DEFR

Segretaria di Stato dell'economia SECO
Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione

Guida al trattamento dei dati personali negli ambiti della LADI e della LC (GPD LADI / LC)

**Mercato del lavoro / Assicurazione
contro la disoccupazione (TC)**

3^a edizione, Stato: 01.01.2024

PREMESSA

L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (di seguito: SECO-TC), in quanto autorità di vigilanza, deve garantire un'applicazione uniforme del diritto e fornire istruzioni in questo senso agli organi d'esecuzione (art. 110 LADI).

La presente Guida alla protezione dei dati personali è intesa come un'opera di riferimento e mira a coadiuvare gli organi d'esecuzione nella risoluzione di questioni legate alla protezione dei dati in ambito dell'applicazione della LADI e della LC.

La Guida viene pubblicata su www.lavoro.swiss e in TCNet. Eventuali domande o suggerimenti possono essere rivolti a tcjd@seco.admin.ch.

Citazione: GPD LADI & LC 1.

La nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD) è entrata in vigore il 1° settembre 2023. Rispetto al testo precedente della legge, le differenze principali riguardano il campo di applicazione e la terminologia: la nuova LPD non tutela più i dati delle persone giuridiche e il «detentore della collezione di dati» viene ora denominato «titolare del trattamento». Inoltre, è stata eliminata l'espressione «profilo della personalità», sostituita con «profilazione» e «profilazione a rischio elevato».

La nLPD introduce nuovi obblighi per il titolare del trattamento, quali l'obbligo di informare in maniera estesa, di tenere un registro delle attività di trattamento, di notificare le violazioni della sicurezza dei dati, di proteggere i dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita nonché l'obbligo di eseguire un'analisi d'impatto e di consultare l'incaricato della protezione dei dati prima di procedere al trattamento. Questi aspetti non sono trattati nella presente guida, in quanto di competenza esclusiva di SECO-TC.

A titolo complementare segnaliamo il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (RGPD) in vigore dal 25 maggio 2018 nell'Unione Europea ([Regolamento UE sulla protezione dei dati personali \(admin.ch\)](#)). Il RGPD non è applicabile nel campo di attuazione dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera, ma può fungere da base di ragionamento.

SECO – TC

INDICE

PREMESSA	1
INDICE	2
ABBREVIAZIONI	4
Glossario	5
PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI	7
Scopo della protezione dei dati	7
Ambiti di applicazione	7
Incaricato cantonale della protezione dei dati	7
Trattamento dei dati personali	7
IL TRATTAMENTO DEI DATI NEL QUADRO DELL'AD E DEL COLLOCAMENTO PUBBLICO	11
Basi legali	11
Accesso ai sistemi d'informazione gestiti da SECO-TC	11
Raccolta e trattamento dei dati personali	12
Dati raccolti	12
Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali	12
Raccolta e trattamento dei dati personali	13
Impiego del numero AVS	13
Diritto d'accesso ai propri dati	14
Aventi diritto	14
Organo competente per il trattamento delle richieste d'accesso	14
Oggetto del diritto d'accesso	14
Forma	15
Termine	15
Comunicazione dei dati	16
Obbligo del segreto	16
Assistenza giudiziaria e amministrativa	16
Regolare traffico di dati	17
Comunicazione alle autorità su richiesta scritta e motivata	18
(art. 97a cpv. 1 lett. f LADI; 34a cpv. 1 LC)	18
Comunicazione a terzi	18
Pubblicazione (art. 97a cpv. 3 LADI; art. 34a cpv. 3 LC)	18
Comunicazione di dati personali all'estero (art. 16 LPD)	19
Comunicazione di dati tra Svizzera e Stati UE / AELS	19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI IMPERSONALI (PRIVILEGIO DI RICERCA)	20
Principio generale	20
Autorità d'esecuzione della LADI e del collocamento pubblico	20
Procedura	20

Organi cantonali d'esecuzione	21
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E SPESE	22
Modalità	22
Spese.....	22
Panoramica: comunicazione di dati giusta la LADI e la LC	23
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE (CII)	24
Principio generale.....	24
Delega della competenza	24
Scambio di dati agevolato	24
Consenso alla comunicazione dei dati.....	25
Mancata reciprocità: regolamentazione dei casi specifici.....	25
Comunicazione dei dati all'AI.....	26
Consultazione dei dati COLSTA	26
Obbligo del segreto	26
SISTEMI D'INFORMAZIONE gestiti da SECO-TC.....	27
Principio generale e basi legali	27
SECO-TC quale titolare del trattamento	27
Inserimento dei dati nei sistemi d'informazione	27
MIGRAZIONE DI DATI.....	28
Principio generale.....	28
Condizioni	28
Trattamento di dati personali da parte di un responsabile.....	30
Condizioni	30
Responsabilità	30
Garanzia di un'adeguata tutela dei dati	30
Contratto	30
Dati rilevati dagli organi d'esecuzione per i propri sistemi.....	31
SICUREZZA DEI DATI.....	32
Principio generale.....	32
Provvedimenti organizzativi.....	33
CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI (ANCHE IN FORMA CARTACEA).....	35
Conservazione	35
Archiviazione.....	35
Distruzione	35
Trasparenza e tracciabilità	36
DOCUMENTI, APPLICAZIONE E LINK UTILI.....	37

ABBREVIAZIONI

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione per l'invalidità
art.	Articolo
CII	Collaborazione interistituzionale
COLSTA	Sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
CP	Codice penale
cpv.	Capoverso
DTF	Decisione del Tribunale federale
ID	Indennità di disoccupazione
IFPDT	Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0)
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LC	Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11)
LPD	Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LPML	Logistica per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
OADI	Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.02)
OC	Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.111)
OPDa	Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (RS 235.11)
OPGA	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
OSI-AD	Ordinanza del 26 maggio 2021 sui sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.063.1)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECO-TC	Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione
URC	Ufficio regionale di collocamento

GLOSSARIO

Di seguito vengono definiti i concetti che ricorrono più spesso nelle normative per la protezione dei dati anche a livello cantonale. Tra parentesi sono riportati i relativi passaggi della LPD.

- **Dati personali** (art. 5 lett. a LPD)
Sono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, indipendentemente dal fatto che si tratti di informazioni oggettive (nome, professione ecc.) o soggettive (giudizio sulle prestazioni lavorative nel certificato di lavoro, giudizi di valore ecc.).
Sono dati personali anche le informazioni non direttamente riconducibili a una persona, ma che la rendono identificabile. Una persona non è considerata identificabile quando lo sforzo per risalirvi sarebbe talmente esagerato da rendere la cosa impraticabile.
- **Persone interessate** (art. 5 lett. b LPD)
Sono le persone fisiche i cui dati sono oggetto di trattamento.
- **Dati personali degni di particolare protezione** (art. 5 lett. c LPD)
Si tratta di dati riguardanti opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia, i dati genetici, i dati biometrici, le misure di assistenza sociale o i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali.
Il fatto che una persona sia iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione non costituisce un'informazione degna di particolare protezione.
- **Trattamento** (art. 5 lett. d LPD)
Qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, in particolare la raccolta, la conservazione, l'utilizzo, l'elaborazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati.
- **Comunicazione** (art. 5 lett. e LPD)
Il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio autorizzandone la consultazione, la trasmissione o la pubblicazione.
- **Profilazione** (art. 5 lett. f LPD)
Trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona;
- **Profilazione a rischio elevato** (art. 5 lett. g LPD)
Profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica;
- **Violazione della sicurezza dei dati** (art. 5 lett. h LPD)
Violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate;
- **Organi federali** (art. 5 lett. i LPD)

Le autorità e i servizi della Confederazione, come pure le persone alle quali sono affidati compiti federali.

- **Titolare del trattamento** (art. 5 lett. j LPD)

Il privato o l'organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento.

- **Responsabile del trattamento** (art. 5 lett. k e art. 9 LPD)

Il privato o l'organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Il trattamento di dati personali può essere affidato a un responsabile del trattamento per contratto o per legge se:

- a. questi effettua soltanto i trattamenti che il titolare del trattamento avrebbe il diritto di effettuare;
- b. nessun obbligo legale o contrattuale di serbare il segreto lo vieta.

Il titolare del trattamento deve in particolare assicurare che il responsabile del trattamento sia in grado di garantire la sicurezza dei dati. Il responsabile del trattamento può affidare il trattamento a un terzo soltanto previa autorizzazione del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento può far valere gli stessi motivi giustificativi del titolare del trattamento.

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Scopo della protezione dei dati

- 1 La protezione dei dati è volta alla tutela dei diritti della persona e della sfera privata. Essa impone ai responsabili del trattamento dei dati di agire conformemente alla legislazione e al principio di proporzionalità, conferendo alle persone interessate diritti opponibili.

Ambiti di applicazione

- 2 In generale le disposizioni in materia di protezione dei dati si applicano ogni qualvolta vengano trattati dati personali, quale che sia la loro forma. Non si applicano invece quando i dati non sono legati alla persona, ad esempio in caso di dati raccolti anonimamente o a fini statistici (art. 2 LPD).
- 3 La LPD si applica quando vengono trattati dati di persone fisiche da parte di privati o di organi federali (art. 2 cpv. 1 LPD). Di conseguenza, SECO-TC e le casse di disoccupazione private come pure i fornitori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro applicano esclusivamente la LPD.
- 4 Di contro, il trattamento dei dati da parte delle autorità cantonali (ad es. gli URC, le LPML e i servizi cantonali) non è oggetto della LPD. In virtù dell'autonomia organizzativa dei Cantoni tutelata dalla Costituzione federale, all'esecuzione del diritto federale o di compiti federali da parte dei Cantoni o di enti cantonali di diritto pubblico si applica il diritto cantonale in materia di protezione dei dati.
- 5 Tuttavia, se il diritto federale prevede disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati (ad es. nella LADI, LC o LPGA), queste hanno la precedenza.

Incaricato cantonale della protezione dei dati

- 6 Il controllo della corretta applicazione delle disposizioni legali in materia di protezione dei dati spetta anzitutto all'autorità cantonale di protezione dei dati.

Trattamento dei dati personali

- 7 Il trattamento dei dati comprende una grande varietà di operazioni riguardanti dati personali, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati. Esso include il rilevamento, la raccolta, l'organizzazione, la ripartizione, il salvataggio, la modifica, la consultazione e il richiamo, l'utilizzo, la comunicazione, il conferimento della possibilità di accedere ai propri dati, la pubblicazione tramite trasmissione, diramazione o altre forme di esposizione dei dati, il confronto o il collegamento, la restrizione, la cancellazione o la distruzione di dati personali.
- 8 Perché sia lecito trattare dati personali, devono essere rispettati tutti i principi generali della protezione dei dati riportati qui di seguito. Tra parentesi sono indicati i relativi passaggi della LPD
 - **Liceità, principio di legalità** (art. 6 cpv.1 e art. 34 LPD)
I dati personali possono essere trattati solo in conformità con la legge.

In ambito privato, il trattamento dei dati personali è lecito, e quindi autorizzato, a condizione che nessun principio generale della protezione dei dati venga violato. Per il trattamento dei dati personali da parte di un ente pubblico, invece, deve sussistere una base legale (principio di legalità).

Tale base deve figurare in una legge in senso formale nei casi seguenti:

- a. sono trattati dati degni di particolare protezione;
- b. è effettuata una profilazione;
- c. lo scopo del trattamento o il tipo di trattamento dei dati personali può comportare una grave ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata.

È sufficiente una base legale figurante in una legge in senso materiale se:

- a. il trattamento è indispensabile per l'adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale;
- b. lo scopo del trattamento non comporta rischi particolari per i diritti fondamentali della persona interessata.

È prevista una deroga a tale principio se:

- a. il Consiglio federale ha autorizzato il trattamento poiché non ritiene pregiudicati i diritti delle persone interessate;
- b. nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso al trattamento oppure ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento;
- c. il trattamento è necessario per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole.

- **Buona fede** (art. 6 cpv. 2 LPD)

Il rispetto del principio della buona fede esige un trattamento equo e affidabile dei dati personali. Tale principio riveste notevole importanza, trattandosi in particolare di un'informazione attiva. Da ciò si può dedurre un obbligo generale secondo cui gli interessati vanno informati sul trattamento dei loro dati, qualora si renda necessario, che deve avvenire in modo equo e affidabile. I dati personali non possono essere raccolti senza averne prima informato la persona interessata o, a seconda dei casi, in assenza di suo consenso.

- **Proporzionalità** (art. 6 cpv. 2 LPD)

Il trattamento dei dati deve essere conforme al principio di proporzionalità. Tale principio sancisce che possono essere trattati solo i dati necessari e pertinenti al raggiungimento dello scopo prefissato. Bisogna sempre ponderare gli interessi tra lo scopo del trattamento e l'ingerenza nella personalità della persona interessata. Tale ingerenza deve essere sempre ragionevole e proporzionata allo scopo perseguito.

- **Scopo, trasparenza e riconoscibilità** (art. 6 cpv. 3 LPD)

Secondo il principio dello scopo, i dati personali possono essere trattati soltanto per lo scopo per cui sono stati inizialmente raccolti, previsto per legge o risultante dalle circostanze. Qualora il trattamento dei dati personali vada oltre tale scopo o lo scopo risulti dalle circostanze, le persone interessate devono essere informate.

La raccolta di dati personali e in particolare lo scopo del trattamento devono essere comprensibili o prevedibili da parte delle persone interessate in circostanze normali. Il requisito della comprensibilità concretizza il principio della buona fede e aumenta la trasparenza del trattamento dei dati. Per quanto riguarda la raccolta di dati da parte degli organi federali, si rimanda all'obbligo di informare la persona interessata sancito dall'articolo 19 LPD, che va ben oltre il principio della semplice riconoscibilità.

- **Distruzione dei dati non più necessari** (art. 6 cpv. 4 LPD)

I dati personali sono distrutti o resi anonimi appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento.

- **Esattezza dei dati** (art. 6 cpv. 5 LPD)

Chi si occupa del trattamento dei dati deve accertarsi della loro esattezza.

Deve prendere tutte le misure adeguate per rettificare, cancellare o distruggere i dati inesatti o incompleti rispetto allo scopo per il quale sono stati raccolti o trattati. L'adeguatezza delle misure dipende in particolare dal tipo e dall'entità del trattamento dei dati come pure dai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata.

- **Garanzia dell'integrità dei dati**

L'integrità dei dati è un aspetto facente parte della sicurezza di tali dati, che ne indica l'affidabilità e la credibilità. Riguarda l'accuratezza e la completezza dei dati. Allo stesso tempo, è opportuno assicurarsi che nessuna modifica non autorizzata venga effettuata o che tale modifica possa essere constatata.

- **Dati personali pseudonimizzati o anonimizzati**

I dati si dicono anonimizzati quando lo sforzo per risalire alla persona a cui appartengono sarebbe talmente esagerato da rendere la cosa impossibile; ogni riferimento alla persona interessata è stato dunque definitivamente eliminato.

I dati sono invece pseudonimizzati quando è possibile stabilire a chi appartengono attraverso l'uso di una chiave di lettura (tabella di concordanza).

Per le persone che hanno accesso alla chiave, i dati pseudonimizzati restano dati personali. Per tutti coloro che invece non hanno accesso alla chiave, i dati non sono più personali, bensì anonimizzati.

- **Diritto d'accesso della persona interessata** (art. 25 e 26 LPD)

Il diritto d'accesso ai propri dati è uno degli elementi principali della legislazione in materia di protezione dei dati. Costituisce il presupposto per l'esercizio di altri diritti e pretese, quali il diritto alla rettifica di dati personali inesatti (art. 25 LPD), il diritto all'astensione da un trattamento illecito di dati nonché il diritto all'eliminazione delle conseguenze da ciò derivanti.

Non è possibile rinunciare al diritto d'accesso (art. 25 e 26 LPD).

Il titolare del trattamento può negare, limitare o differire l'informazione se:

- lo prevede una legge in senso formale, in particolare per tutelare un segreto professionale;
- lo esigono interessi preponderanti di terzi;
- la domanda d'accesso è manifestamente infondata, in particolare se persegue uno scopo contrario alla protezione dei dati;

- lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- la fornitura delle informazioni rischia di compromettere un'indagine, un'istruzione o un procedimento giudiziario o amministrativo.

- **Consenso** (art. 6 cpv. 6 LPD)

Laddove sia una condizione necessaria per il trattamento, il consenso della persona interessata è valido soltanto se, dopo debita informazione, è dato in modo libero in riferimento a uno o più trattamenti specifici. Per valutare la natura volontaria del consenso dato, questo deve essere stato ottenuto senza alcuna pressione.

Si può presumere che sia stata esercitata pressione solo se lo svantaggio legato al rifiuto del consenso al trattamento dei dati non è collegato al trattamento dei dati o allo scopo perseguito oppure se lo svantaggio è sproporzionato.

La validità del consenso dipende anche dall'esigenza legale generale della capacità di discernimento della persona che conferisce il consenso. I minori possono dichiarare validamente il loro consenso qualora siano capaci di discernimento sull'oggetto del loro consenso. A dipendenza della quantità e della tipologia di dati, tuttavia, anche il rappresentante legale deve dare il suo consenso. Le persone sotto tutela possono acconsentire validamente al trattamento dei loro dati se sono capaci di discernimento in tal senso. In ogni caso vale la pena analizzare caso per caso. Se non si ha la capacità di acconsentire al trattamento dei dati, si deve ottenere il consenso del tutore.

È necessario l'espreso consenso per (art. 6 cpv. 7 LPD):

- a. il trattamento di dati personali degni di particolare protezione;
- b. la profilazione a rischio elevato da parte di privati;
- c. la profilazione da parte di un organo federale.

In linea di principio, il consenso va ottenuto prima del trattamento dei dati, eccezion fatta per i casi in cui il trattamento dei dati sia chiaramente nell'interesse della persona interessata (art. 34 cpv. 4 lett. c LPD). Infine, un consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

Può essere espresso per iscritto o oralmente, senza particolari requisiti di forma. Per motivi di trasparenza e di prova, si raccomanda tuttavia una dichiarazione scritta e firmata.

- **Trattamento di dati personali per scopi impersonali**

L'articolo 39 LPD è una disposizione speciale che si applica al trattamento di dati personali da parte di organi federali per scopi impersonali. Per effetto del trattamento «privilegiato» di dati di natura personale, il riferimento alla persona ha in ogni caso natura effimera.

IL TRATTAMENTO DEI DATI NEL QUADRO DELL'AD E DEL COLLOCAMENTO PUBBLICO

Basi legali

- 9** Le basi concernenti la protezione dei dati nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione e del collocamento pubblico sono le seguenti:
- Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0)
 - Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02)
 - Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11)
 - Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (OC; RS 823.111)
 - Ordinanza del 26 maggio 2021 sui sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (OSI-AD; RS 837.063.1)
 - Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1)
 - Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11)

Le basi legali applicabili al trattamento di dati personali nell'ambito della LADI e della LC sono definite rispettivamente negli articoli 96b LADI e 33a LC. I punti concernenti la protezione dei dati, che non vengono trattati specificatamente nei testi normativi di cui sopra, sottostanno alla LPD e all'OPDa).

Accesso ai sistemi d'informazione gestiti da SECO-TC

- 10** Gli organi citati all'articolo 96c LADI e all'articolo 35 capoverso 3 LC possono accedere direttamente ai sistemi d'informazione gestiti da SECO-TC, senza intervento di quest'ultimo. Poiché l'accesso è per definizione ripetuto, regolare e automatizzato, esso non è vincolato a casi particolari (accesso online).

SECO-TC gestisce i seguenti sistemi d'informazione (art. 83 cpv. 1^{bis} LADI):

- sistema d'informazione per il pagamento di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione [**SIPAD**] (art. 8 OSI-AD) che serve al pagamento, al conteggio e alla contabilizzazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro [**COLSTA**] (art. 10 OSI-AD) che raccoglie tutte le informazioni concernenti le persone assicurate ai sensi della LADI e in cerca d'impiego ai sensi della LC;
- sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro [**LAMDA**] (art. 12 OSI-AD) ossia una banca dati centrale (*Datawarehouse*) che riprende i dati degli altri sistemi d'informazione dell'AD a fini di reporting e analisi, in cui i dati sono raccolti,

formattati e, a determinate condizioni, messi a disposizione di terzi per ulteriore trattamento;

- piattaforma di accesso ai servizi online [**e-AC**] (art. 17 OSI-AD) che funge da punto di contatto fra i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione o del servizio pubblico di collocamento e gli organi d'esecuzione. La piattaforma permette agli utenti di trasmettere i dati necessari per la riscossione delle prestazioni.
- piattaforma del servizio pubblico di collocamento [**Job-Room**] (art. 21 OSI-AD) che funge da borsa online dei posti vacanti.

La OSI-AD disciplina i diritti di accesso in modo più dettagliato.

Raccolta e trattamento dei dati personali
(art. 96b LADI; 33a LC)

Dati raccolti

11 Nel quadro della AD possono essere trattati i seguenti dati degni di particolare protezione (cfr. art. 5 lett. c LPD):

- la comprovata limitazione all'esercizio di un'attività per motivi religiosi o a causa di convinzioni filosofiche (p. es. per motivi legati all'abbigliamento, al contatto con generi alimentari, agli orari di lavoro);
- la comprovata limitazione della capacità di lavorare per motivi di salute (p. es. per questioni legate al sollevamento di oggetti pesanti, al contatto con determinati materiali, alla sedentarietà, allo stato di gravidanza);
- un comprovato stato di gravidanza che non comporti limitazioni della capacità di lavorare (disposizioni in materia di legge sul lavoro);
- comprovate misure di assistenza sociale o altri tipi di assicurazione (p. es. LAMal, LAINF, LAI, misure di curatela o assistenza sociale per il coordinamento delle prestazioni);
- comprovate sanzioni amministrative o penali nella misura in cui sono rilevanti per l'impiego cercato (p. es. il ritiro della licenza di condurre per un autista);
- sentenze rilevanti per far valere diritti assicurativi (p. es. una sentenza di divorzio se viene percepita un'indennità giornaliera).

Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali

12 Nell'ambito dell'AD, l'obbligo di informare previsto dall'articolo 19 LPD viene concretizzato negli articoli 126 OADI e 58 OC. Conformemente a tali disposizioni, le persone interessate devono essere informate su:

- lo scopo dei sistemi d'informazione;
- i dati trattati e i loro destinatari;
- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- i loro diritti.

L'informazione viene fornita al momento dell'iscrizione alla disoccupazione, che questo avvenga online o presso l'URC (cfr. Informazioni sul trattamento dei dati personali nei sistemi d'informazione dell'AD).

Consenso alla raccolta dei dati

- 13** Nell'ambito dell'AD, i diritti alle prestazioni sono strettamente legati al consenso dell'assicurato al trattamento dei suoi dati. Se quest'ultimo ritira il suo consenso, mette di fatto fine al trattamento del suo dossier e pertanto rinuncia al percepimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

La pubblicazione online del profilo anonimizzato su Job-Room non richiede alcun consenso espresso, mentre per il contatto diretto da parte di collocatori privati è necessario ottenere il consenso della persona interessata. Inoltre, la persona interessata autorizza caso per caso il contatto diretto con un datore di lavoro potenziale.

Raccolta e trattamento dei dati personali

- 14** Nel quadro dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'articolo 96b LADI, in relazione all'articolo 76 capoverso 1 LADI, disciplina chi è autorizzato alla raccolta e al trattamento dei dati personali.

Oltre alla base giuridica, la raccolta e il trattamento dei dati personali devono rispettare i principi generali della protezione dei dati. Di conseguenza, è vietato raccogliere dati relativi alla persona interessata sui media sociali tramite profili di organi d'esecuzione nonché profili privati del personale o addirittura falsi profili.

Inoltre, è vietato raccogliere dati «di riserva» senza una ragione d'uso concreta (*fishing expedition*) o allo scopo di farne una copia, combinarli con altre banche dati (p. es. nei sistemi d'informazione cantonali relativi alle assicurazioni sociali o al collocamento pubblico).

Impiego del numero AVS

- 15** Il numero dell'AVS a 13 cifre è un numero anonimo, generato in maniera casuale e non esplicito collegato a delle caratteristiche personali. In combinazione con altre informazioni, tuttavia, tale numero potrebbe permettere di determinare l'identità di una persona, ragione per cui il numero AVS riveste particolare importanza nella protezione dei dati.

L'impiego del numero AVS in qualità di identificativo amministrativo della persona è disciplinato dall'AD ai sensi dell'articolo 96 LADI. Conformemente a tale disposizione, i servizi incaricati dell'esecuzione della LADI sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS per l'adempimento dei loro compiti legali.

Diritto d'accesso ai propri dati
(art. 126 OADI; art. 28, 31 e 47 LPGGA; art. 58 OC)

- 16** L'articolo 126 OADI sancisce il diritto di essere informati sull'utilizzo dei propri dati e il diritto d'accesso a tali dati.

L'articolo 126 capoverso 2 OADI disciplina un concetto ibrido circa il diritto d'accesso corrispondente sia a quanto sancito all'articolo 47 LPGGA sia all'articolo 25 LPD. Una disposizione analoga in relazione al collocamento pubblico si trova nell'articolo 58 OC.

Aventi diritto

- 17** L'articolo 126 capoverso 2 lettera a OADI conferisce alla persona interessata il diritto di sapere quali informazioni su di sé vengono trattate dall'AD.

Organo competente per il trattamento delle richieste d'accesso

- 18** Nel caso in cui più titolari trattino dati personali in comune, la persona interessata può esercitare il proprio diritto d'accesso presso ciascuno di loro.

Se la richiesta di informazioni riguarda dati trattati da un responsabile del trattamento, questo aiuta il titolare del trattamento a fornire le informazioni nella misura in cui non risponde egli stesso a tale richiesta per conto del titolare. Nell'ambito dell'AD, la responsabilità si configura come segue:

Dossier attivi:

Se è aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione, spetta all'URC competente e/o alla cassa di disoccupazione trattare la domanda d'accesso, ciascuno per i rispettivi dati. Se la domanda è generica (p. es. «desidero consultare il mio dossier di disoccupazione»), l'URC e la cassa di disoccupazione coordinano le rispettive procedure.

Dossier chiusi:

Se non è aperto alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, la domanda d'accesso deve essere inviata al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro
Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione
Holzikofenweg 36, 3003 Berna

Oggetto del diritto d'accesso

- 19** Avvalendosi del diritto d'accesso, una persona può chiedere informazioni su tutti i dati contenuti in una collezione che la riguardano. Questo senza dover apportare alcuna giustificazione o motivo specifico.

Le informazioni devono essere complete, ossia riguardare tutti i dati disponibili sul richiedente a prescindere dalla forma in cui sono stati registrati (testo, immagine, audio o altra forma) e dal formato con cui sono stati raccolti (p. es. appunti presi a mano in dossier cartacei).

Nel campo dell'AD, il diritto d'accesso permette essenzialmente l'aggiornamento e la correzione dei dati nel quadro della procedura in corso (dossier attivo). Qualsiasi domanda di correzione, aggiunta o cancellazione di dati deve essere notificata ai servizi ai quali i dati sono normalmente comunicati e ad altri servizi se la persona interessata lo desidera. Qualora né l'esattezza né l'inesattezza di un dato possono essere provate, il servizio che elabora i dati deve aggiungere una nota al dato indicando che è contestato.

Una volta che il dossier o i dossier vengono chiusi, il diritto d'accesso rimane garantito, ma non è più possibile alcuna modifica.

Forma

20 L'articolo 126 OADI non prevede alcuna forma particolare di richiesta d'accesso a un dossier.

Tuttavia, la regola vuole che qualsiasi persona chieda al titolare del trattamento informazioni su dati personali che la riguardano, debba farlo in forma scritta allegando copia di un documento d'identità ufficiale (carta d'identità, passaporto). La domanda può essere presentata in forma orale con l'accordo del titolare del trattamento. L'autorità interpellata può rinunciare alla presentazione di un documento d'identità se la persona richiedente le è nota o se può identificarla in altro modo.

Se si tratta di un rappresentante, questo deve essere in possesso di una procura.

La procedura può avvenire per via elettronica, a condizione che la persona utilizzi una piattaforma protetta.

Le informazioni vengono comunicate in forma scritta o nella forma in cui i dati si presentano. D'intesa con il titolare del trattamento, la persona interessata può consultare i propri dati sul posto. Se acconsente, le informazioni le possono essere fornite in forma orale.

Le informazioni sono comunicate in una forma comprensibile per la persona interessata.

Termine

21 Le informazioni sono fornite entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Se le informazioni non possono essere fornite entro 30 giorni, l'autorità competente informa la persona interessata, indicandole il termine entro il quale le informazioni saranno fornite.

Se il titolare del trattamento nega, restringe o differisce il diritto d'accesso, deve comunicarlo entro il medesimo termine.

Comunicazione dei dati
(art. 97a LADI; 32 e 33 LPGA; 34a e 34b LC)

- 22** La legge, con gli articoli 97a LADI e 34a LC, distingue tra due forme di comunicazione di dati:
- comunicazioni di dati per cui gli uffici devono presentare una richiesta scritta motivata e che possono essere autorizzate solo in casi specifici; oppure
 - comunicazioni di dati non limitate a casi specifici che possono avvenire automaticamente e ripetutamente (anche con regolarità) anche senza che ne sia fatta richiesta.

In ogni caso, soltanto i dati necessari allo scopo indicato possono essere comunicati.

Se gli organi d'esecuzione hanno inserito i dati nei propri sistemi o documenti devono informarne in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati ad essi applicabile.

Obbligo del segreto

- 23** Secondo gli articoli 33 LPGA e 34 LC, le persone che partecipano all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione dell'AD devono mantenere il segreto. Le informazioni raccolte devono essere trattate con discrezione e riservatezza. L'obbligo del segreto vale sia nei confronti di terzi (altre assicurazioni sociali, uffici o datori di lavoro) sia internamente.

Anche a persone esterne coinvolte nel trattamento dei dati può essere applicato l'obbligo del segreto. Eventuali deroghe devono essere suffragate da una base legale (p. es. le norme sulla consultazione degli atti all'art. 47 LPGA o sull'assistenza giudiziaria e amministrativa all'art. 32 LPGA). La comunicazione di dati personali in violazione dell'obbligo del segreto può configurare la fattispecie di cui agli articoli 105 LADI, 39 LC, nonché 320 CP (violazione del segreto d'ufficio).

Assistenza giudiziaria e amministrativa

- 24** L'articolo 32 LPGA disciplina l'assistenza giudiziaria e amministrativa: le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per: determinare, modificare o restituire prestazioni; prevenire versamenti indebiti; fissare e riscuotere i contributi; intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili (cpv. 1). Il capoverso 2 stabilisce che alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza.

Per tutte le attività amministrative legate all'assicurazione sociale è importante ricordare che l'assistenza giudiziaria rappresenta l'aiuto da parte delle autorità (come il Servizio sociale) all'assicurato mentre l'assistenza amministrativa consiste nell'aiuto di un assicuratore a favore di un altro assicuratore.

Regolare traffico di dati

25 Gli articoli 97a LADI e 34a LC consentono agli organi d'esecuzione di comunicare i dati a determinate istituzioni, in deroga all'articolo 33 LPGa, purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga.

La comunicazione può avvenire con le autorità seguenti (art. 97a cpv. 1 lett. a–e_{bis} e cpv. 2 LADI; art. 34a cpv. 2 LC):

- a) tra gli organi incaricati di applicare la LADI/LC, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalle rispettive leggi;
- b) *agli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
- c) organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGa, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale o per assegnare o verificare il numero AVS;
- d) alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente agli articoli 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
- e) * alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- f) * alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che il conteggio delle prestazioni** sia trasmesso loro direttamente;
- f) agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
- g) alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- h) * al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta alla sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative;
- i) alle autorità competenti nell'ambito della lotta contro il lavoro nero, conformemente agli articoli 11 e 12 della legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero.
- j) * Le casse di disoccupazione pubbliche e private possono fornire agli organi di cui all'articolo 7 della legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati i dati necessari per controllare il rispetto delle condizioni di lavoro e dei salari minimi.

* riguarda soltanto i dati SIPAD

** *recte*: attestato concernente le prestazioni ricevute (cfr. art. 30 cpv. 3 OADI)

Comunicazione alle autorità su richiesta scritta e motivata

(art. 97a cpv. 1 lett. f LADI; 34a cpv. 1 LC)

- 26** La comunicazione può avvenire con le autorità seguenti:
- a) agli organi dell'assicurazione invalidità qualora sussista un obbligo di comunicazione in virtù della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione invalidità (LAI ; RS 831.20);
 - b) alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;
 - c) ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
 - d) ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
 - d) * agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della LEF;
 - e) * alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale;
 - f) alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile svizzero (art. 34a cpv. 1 lett. e LC);
 - g) alle autorità incaricate dell'applicazione della LStrI e dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, protocolli e atto finale, nonché la relativa legislazione svizzera d'esecuzione.

* riguarda soltanto i dati SIPAD

Comunicazione a terzi (art. 97a cpv. 4 LADI; art. 34a cpv. 4 LC)

- 27** Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGa, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
 - b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

Questo aspetto viene concretizzato in particolare nel quadro dei privilegi riservati ai progetti di ricerca (cfr. n. marg. 33 segg).

Pubblicazione (art. 97a cpv. 3 LADI; art. 34a cpv. 3 LC)

- 28** In deroga all'articolo 33 LPGa, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della LADI o della LC possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito, nel senso che gli individui non possono più essere re-identificati, in particolare ricombinando i dati.

Comunicazione di dati personali all'estero (art. 16 LPD)

- 29** I dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l'organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati.

Se vengono comunicati dati personali all'estero, il titolare del trattamento comunica anche alla persona interessata il nome dello Stato o dell'organismo internazionale destinatario, indicando, se necessario, le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2 o l'applicazione di una delle eccezioni di cui all'articolo 17 LPD.

Per qualsiasi informazione sui dati registrati nei sistemi COLSTA o SIPAD, la richiesta va presentata per valutazione a SECO-TC.

Comunicazione di dati tra Svizzera e Stati UE / AELS

(art. 97a cpv. 1 lett. f n. 7 LADI; art.17e OPGA)

- 30** Per quanto riguarda la trasmissione di dati sull'AD con gli Stati dell' UE/AELS, si rimanda alla Circ. ID 883 B55 segg.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI IMPERSONALI (PRIVILEGIO DI RICERCA)

(art. 97a cpv. 4 LADI; art. 34a cpv. 4 LC; art. 15 OSI-AD)

Principio generale

- 31** Possono essere comunicati dati personali specifici alle istituzioni che svolgono attività di ricerca se la comunicazione avviene una sola volta e se le persone interessate hanno dato il loro consenso scritto. Il consenso delle persone interessate non è necessario qualora i dati siano usati a fini puramente statistici o resi completamente anonimi e se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante (p. es. pubblicazione AMSTAT).

Autorità d'esecuzione della LADI e del collocamento pubblico

- 32** Finché esiste una base legale (LADI, LC), le autorità d'esecuzione della LADI e del collocamento pubblico possono trattare o incaricare di trattare dati personali per scopi impersonali (ad esempio per scopi di ricerca, di pianificazione, statistici, di consultazione o di indagine). In questo caso possono derogare ad alcune norme di legge (art. 39 cpv. 2 LPD).
- 33** Il trattamento summenzionato può avere luogo se (art. 39 cpv. 1 LPD):
- a. rende anonimi i dati non appena lo scopo del trattamento lo permette;
 - b. comunica a privati i dati personali degni di particolare protezione soltanto in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate;
 - c. il destinatario trasmette a terzi i dati soltanto con l'autorizzazione dell'organo federale che glieli ha comunicati; e
 - d. i risultati sono pubblicati soltanto in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate.

Procedura

Modalità di richiesta

- 34** La richiesta deve essere presentata per iscritto ed essere accompagnata da giustificativi. Sono considerati tali quei documenti che permettono di determinare quali dati necessitano di essere trasmessi (p. es. contratto di mandato, documentazione di un progetto di ricerca approvato). In particolare, la sola decisione di esternalizzazione non è sufficiente.

Il documento deve descrivere almeno lo scopo del trattamento, la natura delle operazioni effettuate sui dati, le tipologie di dati personali trattati, le categorie e il numero di persone interessate nonché la durata del trattamento.

Autorità responsabile

- 35** Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro
Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione
Holzikofenweg 36, 3003 Berna

Organi cantonali d'esecuzione

- 36** L'eccezione concessa per i progetti di ricerca menzionata nelle leggi cantonali sulla protezione dei dati non si applica qualora i dati trasmessi provengano dal sistema d'informazione gestito da SECO-TC.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E SPESE

Modalità

37 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Oltre alla comunicazione cartacea, sono possibili ulteriori modalità.

a) Scambio di dati tra sistemi

Lo scambio di dati tra sistemi deve essere sancito dalla legge.

Attualmente ciò è previsto formalmente solo tra i sistemi d'informazione gestiti da SECO-TC.

b) Comunicazione elettronica (art. 96c cpv. 2^{bis} LADI)

La LADI prevede lo scambio elettronico di dati per la comunicazione di informazioni. Ciò include l'impiego delle attuali interfacce (Sunet UVAL, portale LPP, ELM ecc.), o la comunicazione via e-mail. Questa disposizione si applica soltanto ai dati SIPAD ed e-AC (cfr. n. marg. 26 segg.).

Infatti, ad oggi non esiste alcuna regolamentazione specifica applicabile alla trasmissione elettronica dei dati nel quadro dei sistemi che rilevano dalla LC. I dati provenienti da COLSTA e Job-Room non possono perciò venir trasmessi a terzi per via elettronica. Su questo punto è tuttavia in corso una revisione della LC.

Nota: la comunicazione di dati per via elettronica (art. 97a cpv. 8 LADI) non deve essere confusa con la procedura elettronica prevista dall'articolo 1 OADI, soggetta a regole specifiche e non trattata nella presente guida.

Spese (art. 126a OADI; 18a OPGA; 57a OC)


38 È riscosso un emolumento per le comunicazioni ai sensi dell'articolo 97a capoverso 3 LADI e 34a capoverso 3 LC.

Conformemente agli articoli 97a capoverso 4 LADI e 34a capoverso 4 LC, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. Si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 (RS 172.041.1).

SECO-TC non ha ancora emesso alcuna direttiva circa l'ammontare dell'emolumento che può essere riscosso.

Panoramica: comunicazione di dati giusta la LADI e la LC

39



Leggi applicabili ai sistemi
LADI: SIPAD, e-AC
LC: COLSTA, Job-Room

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE (CII)

Principio generale

- 40** In base all'articolo 85f LADI, la CII disciplina e promuove la collaborazione delle istituzioni coinvolte, nell'interesse della persona interessata e dell'efficienza del sistema. Queste istituzioni, a determinate condizioni, possono scambiarsi tra loro informazioni considerate degne di particolare protezione secondo i principi generali del diritto sulla protezione dei dati.

I contenuti dell'articolo 85f LADI costituiscono dunque un'eccezione all'obbligo di rispettare il segreto professionale e semplificano l'assistenza amministrativa.

La collaborazione nel quadro della CII è limitata nel tempo ed è volta unicamente all'obiettivo definito del (re)inserimento di un caso particolare. La persona interessata deve essere informata di tutte le forme di collaborazione previste e possibili. Deve sapere che si terranno una comunicazione e uno scambio di dati.

Delega della competenza

- 41** Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi delle singole istituzioni, in particolare l'integrazione a livello formativo e professionale, la responsabilità di un caso può essere trasferita per un certo periodo di tempo agli organi riportati all'articolo 85f capoverso 1 LADI nel quadro della CII.

A questo proposito, nel caso di mansioni affidate a un'altra autorità, istituzione o ufficio di reintegrazione comune è importante sapere se esistono delle particolarità e, in questi casi, vanno specificati i requisiti della protezione dei dati. Questa domanda serve quindi come punto di partenza per valutare in che misura è consentita l'esecuzione di compiti da parte di tali organi, autorità e istituti.

Scambio di dati agevolato

- 42** Nella LADI e nella LC, accanto alle norme generali sulla protezione dei dati, sono contenute altre norme che mirano ad agevolare lo scambio di dati promuovendo dunque la CII (art. 85f LADI e art. 35a LC).

Qualora l'AD (uffici cantonali, URC, LPML e le casse di disoccupazione) desideri collaborare con gli uffici indicati nell'articolo 85f capoverso 1 LADI nell'ambito della CII, i detti uffici dovranno poter consultare i dati, a condizione però che ciò avvenga su richiesta e solo nel caso specifico, ovvero per la durata della CII (art. 85f cpv. 2 LADI). Devono inoltre essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (cpv. 2 lett. a e b):

- a. la persona interessata riscuote prestazioni da uno degli organi elencati dall'articolo 85f capoverso 1 lettere a–h LADI e acconsente alla comunicazione dei dati;
- b. gli organi citati concedono lo stesso diritto agli organi d'esecuzione dell'AD.

Per quanto riguarda tali condizioni, occorre sottolineare che la persona interessata può beneficiare contemporaneamente delle prestazioni di diversi organi citati nell'articolo 85f capoverso 1 LADI. Ciò non include soltanto prestazioni monetarie, ma anche la consulenza e altri servizi.

Consenso alla comunicazione dei dati

- 43** Nell'ambito della CII, il consenso si basa sulle condizioni generali di consenso applicabili al trattamento dei dati personali (cfr. n. marg. 15). Il dovere di informare la persona che dà il consenso va osservato anche nel contesto della CII (cfr. n. marg. 14). Tuttavia, l'informazione alla persona interessata può essere data anche dopo che questa ha dato il suo consenso.

L'obbligo di informare le persone interessate in merito alla comunicazione dei dati nell'ambito della CII comprende informazioni riguardanti:

- l'oggetto e lo scopo della CII nel caso concreto;
- le persone e gli uffici coinvolti;
- la forma e la portata prevista della comunicazione;
- la durata della conservazione;
- i provvedimenti per la sicurezza dei dati;
- il diritto di accesso ai propri dati e di consultare gli atti; e
- il diritto di revocare il consenso in ogni momento e le conseguenze della revoca.

Inoltre, in ottemperanza all'obbligo di informare, alla persona interessata va comunicato in modo chiaro che essa acconsente al trattamento dei suoi dati. La stessa non è obbligata a farlo per legge, la CII non impone perciò nessun obbligo specifico alla persona assicurata. In altre parole, il consenso alla CII non può essere imposto e un eventuale consenso negato non ha alcuna conseguenza per l'assicurato.

- 44** Non è necessario il consenso:
- per scambi di dati con l'ufficio AI in base all'articolo 85f capoversi 3 e 4 LADI;
 - per comunicazioni alle autorità d'assistenza sociale in base all'articolo 97a capoverso 1 lettera f numero 1 LADI;
 - per la comunicazione di dati a terzi in base all'articolo 97a capoverso 4 lettera b LADI (se non è stato ottenuto il consenso, ma è possibile darlo per scontato); e
 - in caso di consenso negato se sono soddisfatte determinate condizioni in base all'articolo 36 capoverso 2 lettera e LPD.

Mancata reciprocità: regolamentazione dei casi specifici

- 45** La comunicazione di dati da parte dell'AD agli uffici della CII in linea di principio è lecita soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni relative al consenso della persona interessata e alla reciprocità dell'ufficio ricevente i dati.

Se manca una base legale per la reciprocità di uno scambio di dati tra l'AD e uno dei servizi elencati nell'articolo 85f capoverso 1 lettere a–h LADI, in base all'articolo 97a capoverso 4 lettera b LADI in casi specifici l'AD può comunicare dati personali ad altri uffici della CII soltanto se la persona interessata ha dato il consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, se le circostanze permettono di presumere che la comunicazione sia nell'interesse dell'assicurato. La comunicazione di dati qui regolamentata si intende nei confronti di terzi.

È riservato l'articolo 97a capoverso 1 lettera f numero 1 LADI, secondo il quale i dati possono essere comunicati alle autorità d'assistenza sociale in determinati casi.

Comunicazione dei dati all'AI

46 L'articolo 85f capoverso 3 LADI e l'articolo 35a capoverso 1^{bis} LC regolano separatamente la comunicazione di dati dell'AI. In base alle disposizioni dei due articoli, nel quadro della CII agli uffici dell'AI possono essere comunicati ripetutamente, regolarmente e automaticamente (non solo in casi specifici e su richiesta scritta) i dati delle persone interessate. Non è necessario che gli interessati diano il consenso alla comunicazione, devono però essere informati dello scambio e del suo contenuto. Devono inoltre essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- non si deve frapporre nessun interesse privato preponderante;
- non è ancora stabilito se i costi siano a carico dell'AD o dell'AI; e
- le informazioni servono a determinare se sono più adatti i provvedimenti di integrazione dell'AD o quelli dell'AI o se sussistono pretese nei confronti di un'altra assicurazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 lettera g LC, gli organi dell'AI hanno accesso al sistema COLSTA e possono trattare i dati ai fini del reinserimento professionale delle persone.

Consultazione dei dati COLSTA

47 La consultazione dei dati COLSTA da parte dei servizi elencati nell'articolo 85f capoverso 1 lettere a–h LADI è permessa alle condizioni di cui sopra. È pertanto ammesso visionare i dati ma non modificarli (cfr. art. 96c LADI, che si riferisce a organismi e servizi che attuano direttamente la LADI, e l'allegato II dell'OSI-AD).

Obbligo del segreto

48 La segretezza delle informazioni della CII è tutelata *in primis* dal Codice penale (art. 320 e 321 CP). L'articolo 33 LPGA vincola l'AI e l'AD alla segretezza e l'articolo 34 LC impone l'obbligo del segreto alle persone attivamente coinvolte nell'attività del servizio pubblico di collocamento. Norme in materia sono presenti anche nelle legislazioni cantonali sull'aiuto sociale.

SISTEMI D'INFORMAZIONE GESTITI DA SECO-TC

Principio generale e basi legali

- 49** SECO-TC gestisce diversi sistemi d'informazione per adempiere ai compiti stabiliti dalla legge nonché a fini statistici (art. 83 cpv. 1^{bis} LADI).

SECO-TC quale titolare del trattamento

- 50** SECO-TC, in quanto titolare del trattamento, è obbligato ad attenersi alle norme in materia di protezione dei dati, a garantire la legalità del trattamento e a proteggere i dati. SECO-TC deve assicurarsi che il trattamento dei dati non leda in nessun caso la personalità degli interessati. Devono essere osservate e rispettate tutte le direttive in materia di protezione dei dati.

Le autorità d'esecuzione sono corresponsabili del trattamento dei dati, in quanto sono soprattutto loro a inserire i dati nei sistemi nonché a modificarli. Di conseguenza, devono attenersi ai principi che disciplinano la protezione dei dati come pure alle direttive emanate da SECO-TC.

Inserimento dei dati nei sistemi d'informazione

- 51** Tutti i dati raccolti sulla persona interessata vanno archiviati nei sistemi di informazione gestiti da SECO-TC (p. es. moduli, disposizioni, verbali, certificati medici, documenti riguardo all'idoneità a lavorare, pareri medici). I sistemi possiedono campi di inserimento solamente per i dati personali di cui necessitano gli organi d'esecuzione per adempiere ai propri compiti (art. 96b LADI, art. 33a LC).

Non possono essere raccolti né registrati dati per cui non sono previsti campi di inserimento.

MIGRAZIONE DI DATI

(Art. 5 OSI-AD)

Principio generale

- 52** La migrazione, l'esportazione e l'importazione di dati sono una forma particolare di trattamento; vanno perciò osservate le stesse norme che si applicano al normale trattamento di dati.

Per migrazione di dati si intende il processo in cui vengono trasferiti dati personali da un sistema a un altro. Questo processo si divide in tre fasi:

1. esportazione e rettificazione dei vecchi dati;
2. mappatura delle vecchie e nuove strutture dati; e
3. importazione dei dati nel nuovo sistema.

Gli organi d'esecuzione non possono rilevare o registrare dati per i quali non è previsto un campo d'inserimento nei sistemi d'informazione gestiti da SECO-TC. A determinate condizioni possono però importare nei propri sistemi dati dei sistemi d'informazione gestiti da SECO-TC.

Condizioni

- 53** L'esportazione di dati dai sistemi d'informazione di cui all'art. 83 capoverso 1^{bis} LADI verso i sistemi d'informazione degli organi d'esecuzione richiede un'autorizzazione della SECO-TC prima dell'inizio dell'esportazione verso il sistema d'informazione in questione.

L'autorizzazione viene concessa solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. l'esportazione e l'utilizzo dei dati sono necessari per l'esecuzione della LADI o della LC;
- b. gli organi d'esecuzione garantiscono l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati per i dati esportati;
- c. nel caso degli organi d'esecuzione cantonali, questi ultimi dispongono, per il proprio sistema d'informazione e per il trattamento di dati provenienti da altri sistemi, di una base legale in una legge cantonale in senso formale.

Gli organi d'esecuzione devono sempre assicurarsi della correttezza dei dati.

Procedura

- 54** L'esportazione di dati dai sistemi d'informazione menzionati all'articolo 83 capoverso 1^{bis} LADI ai sistemi d'informazione degli organi d'esecuzione richiede, nel caso si tratti della prima esportazione, un'autorizzazione dell'ufficio di compensazione dell'AD.

Gli organi d'esecuzione sottopongono la richiesta all'ufficio di compensazione, specificando a quali dati sono interessati e giustificando la necessità di esportarli nei loro sistemi d'informazione per eseguire i loro compiti. Devono anche essere in grado di assicurare un'adeguata protezione dei dati.

I Cantoni devono anche dimostrare l'esistenza di una base legale, sia per il sistema in cui i dati saranno importati sia per il principio del trasferimento dei dati dai sistemi

d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione al sistema cantonale interessato.

L'utilizzo dei dati è strettamente limitato a quanto necessario per l'esecuzione della LADI e della LC (cfr. Rapporto esplicativo sulla modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD, maggio 2021, p. 19).

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI UN RESPONSABILE

(art. 96b LADI; 33a LC)

- 55** La LADI e la LC consentono il trattamento dei dati da parte di un responsabile, in particolare nell'ambito del controllo dell'attuazione della LC (art. 33a cpv. 1 lett. e LC), come pure nel caso della comunicazione di dati per scopi di ricerca (art. 15 OSI-AD).

L'ambito del trattamento è definito in un contratto (art. 9 cpv. 1 LPD).

Condizioni

Responsabilità

- 56** Quando il trattamento dei dati viene effettuato da un responsabile, il titolare del trattamento mantiene la responsabilità originaria dei dati.

Egli deve pertanto garantire che la protezione dei dati sia rispettata e che i dati siano trattati dal responsabile del trattamento in conformità al loro scopo, in particolare per quanto riguarda l'uso e la comunicazione. Devono essere garantiti anche la sicurezza e il monitoraggio dei dati. Il responsabile del trattamento è soggetto agli stessi principi di protezione dei dati del titolare del trattamento.

Garanzia di un'adeguata tutela dei dati

- 57** Esempi di misure per garantire un'adeguata tutela dei dati sono:

- scegliere accuratamente il responsabile del trattamento;
- fornire al responsabile una formazione approfondita e sufficienti informazioni sulla sensibilità dei dati;
- interrompere il rapporto di collaborazione in caso il responsabile, nonostante le raccomandazioni, non garantisca la sicurezza necessaria;
- assicurare contrattualmente che il responsabile disponga di provvedimenti tecnici ed organizzativi adatti a proteggere i dati contro ogni trattamento non autorizzato;
- obbligare il responsabile a fare rapporto con regolarità o su richiesta in merito ai provvedimenti messi in atto per garantire la sicurezza dei dati (tipo di provvedimenti, efficacia, miglioramenti, eventuali situazioni di rilievo per la sicurezza); e
- svolgere *audit* periodici presso il responsabile attraverso controlli a campione (al fine di evitare che la colpa ricada su SECO-TC nel caso in cui evidenti falle nella sicurezza dei dati imputabili al responsabile causino lesioni della personalità).

Contratto

- 58** Qualsiasi trattamento di dati da parte di terzi richiede la stipulazione di un contratto dettagliato sulla protezione dei dati. Ciò si applica in particolare alla comunicazione di dati personali per scopi immateriali.

- 59** Le prescrizioni in materia di protezione dei dati e le convenzioni (ovvero i diritti e i doveri) vanno stabiliti per contratto, il quale stabilirà ad esempio:

- la situazione iniziale;
- l'oggetto e la portata del trattamento dei dati;

- le responsabilità;
- la sicurezza delle informazioni;
- i controlli (obbligo di fare rapporto e di informare);
- lo scopo del trattamento;
- l'accesso ai dati, il loro scopo e la loro comunicazione;
- l'obbligo di segretezza e riservatezza;
- i diritti delle persone interessate;
- le misure di sicurezza dei dati;
- la comunicazione e la trasmissione dei dati;
- l'obbligo di presentare rapporti periodici;
- i collegamenti di dati;
- la possibilità di svolgere controlli o un accordo su verifiche esterne;
- i rapporti con subcontraenti;
- il luogo del trattamento e di conservazione dei dati;
- le misure specifiche;
- la responsabilità civile e la pena convenzionale;
- i rapporti con altre condizioni generali di utilizzo;
- la durata e la cessazione del contratto;
- l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione e la cancellazione dei dati;
- il diritto applicabile e il foro competente.

Dati rilevati dagli organi d'esecuzione per i propri sistemi

- 60** Gli organi di esecuzione non sono autorizzati a trasmettere a terzi i dati contenuti nei sistemi informativi gestiti dalla SECO-TC. Questo vale anche per i dati che hanno importato nei propri sistemi con il consenso della SECO-TC.

SICUREZZA DEI DATI

Principio generale

- 61** Le misure di protezione si basano su un'analisi di rischio. La LPD tutela la persona interessata dai rischi riguardanti la sua sfera privata, limitandosi tuttavia a indicare l'adozione di misure specifiche in caso di «rischio elevato». Questo tipo di rischio dipende da vari fattori (natura, portata, circostanze e scopo del trattamento) e si costituisce unicamente in due circostanze: il trattamento su larga scala di dati degni di particolare protezione e la sorveglianza di ampie parti del dominio pubblico.
- 62** Nell'ambito dell'AD, la sicurezza dei dati non si basa soltanto sulla LPD, ma tiene conto anche delle prescrizioni di sicurezza generali emanate dalla Confederazione in materia di infrastrutture critiche secondo la legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128 – in vigore dal 1° maggio 2022). La LSIn si basa sul rischio per l'esercizio dell'attività dell'AD.
- 63** Gli organi d'esecuzione che trattano dati devono garantire la confidenzialità, la disponibilità e l'integrità dei dati personali. Sono tenuti a proteggere tali dati da qualsiasi trattamento non autorizzato adottando provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati (art. 3 OPDa).

Per garantire la confidenzialità, occorre adottare provvedimenti adeguati affinché:

- a. le persone autorizzate abbiano accesso solo ai dati personali di cui abbisognano al fine di adempiere i loro compiti (controllo dell'accesso ai dati);
- b. solo le persone autorizzate abbiano accesso ai locali e agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati personali (controllo dell'accesso ai locali e agli impianti);
- c. le persone non autorizzate non possano utilizzare i sistemi di trattamento automatizzato di dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione (controllo degli utenti).

Per garantire la disponibilità e l'integrità dei dati, occorre adottare provvedimenti adeguati affinché:

- a. le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, spostare, cancellare o distruggere supporti di dati (controllo dei supporti di dati);
- b. le persone non autorizzate non possano salvare, leggere, modificare, cancellare o distruggere dati personali nella memoria (controllo di memoria);
- c. le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, cancellare o distruggere dati personali in occasione della comunicazione degli stessi o del trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
- d. la disponibilità e l'accesso ai dati personali possano essere rapidamente ripristinati in caso di incidente fisico o tecnico (ripristino);
- e. siano disponibili tutte le funzioni del sistema di trattamento automatizzato dei dati (disponibilità), siano segnalati eventuali malfunzionamenti (affidabilità) e i dati personali registrati non siano danneggiati da malfunzionamenti del sistema (integrità dei dati);

- f. sia sempre aggiornato il livello di sicurezza dei sistemi operativi e delle applicazioni e siano colmate le lacune critiche riscontrate (sicurezza del sistema).

Per garantire la tracciabilità, occorre adottare provvedimenti adeguati affinché:

- a. si possa verificare quali dati personali sono stati introdotti o modificati nel sistema di trattamento automatizzato dei dati, in quale momento e da chi (controllo dell'introduzione);
- b. si possa verificare a chi sono stati comunicati dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione (controllo di comunicazione);
- c. si possano individuare rapidamente le violazioni della sicurezza dei dati (individuazione) e adottare provvedimenti per ridurre o eliminare le conseguenze (eliminazione).

64 A tal fine le autorità d'esecuzione applicano le direttive di SECO-TC in materia:

- Sistema di controllo interno (SCI) presso gli organi di esecuzione della LADI
- Manuale organizzativo per il SCI dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Provvedimenti tecnici

65 Per provvedimenti tecnici si intendono gli strumenti tecnici o fisici che permettono di garantire la sicurezza dei dati, ovvero:

- l'accesso ai dati personali è protetto, ad esempio richiedendo l'inserimento di password o impronte digitali. Nel caso sia utilizzata una password, questa dovrà avere una complessità minima, ovvero dovrà contenere maiuscole e minuscole, numeri e simboli;
- il sistema impedisce ai collaboratori di visualizzare i dati senza autorizzazione;
- è garantita la gestione dei dati;
- i sistemi sono ideati in modo che la persona interessata possa essere informata in tempi ragionevoli sul trattamento di dati che lo riguardano (diritto d'accesso);
- i programmi per il trattamento di dati e quelli per la protezione da attacchi informatici (come i firewall) sono aggiornati e corrispondono allo stato attuale della tecnica disponibile sul mercato;
- nell'ambito della comunicazione elettronica i dati personali devono essere protetti con provvedimenti tecnici appropriati per tutelarne la confidenzialità e la correttezza. Durante la trasmissione non devono cioè verificarsi perdite di dati, falsificazioni o accessi non autorizzati.

Provvedimenti organizzativi

66 I provvedimenti organizzativi sono strutture o processi che stabiliscono compiti e responsabilità per migliorare la sicurezza dei dati, ad esempio:

- possono essere consultati solo i dati personali di cui si ha bisogno per svolgere le proprie mansioni. Nella maggior parte degli uffici cantonali preposti o delle casse di disoccupazione private il personale autorizzato, da un punto di vista puramente tecnico, ha accesso a tutti i dati degli assicurati, ovvero non esiste una gerarchia dinamica dei permessi di accesso. Per questo motivo il personale deve essere istruito

a richiamare solo i dati di cui ha strettamente bisogno per svolgere le proprie mansioni;

- la procedura grazie alla quale il personale può ottenere o perdere l'autorizzazione ad accedere al sistema (procedura di autorizzazione degli utenti) è stabilita chiaramente e deve essere documentata;
- a intervalli regolari viene svolto un controllo per verificare che tutti i permessi e gli utenti autorizzati siano aggiornati;
- tutti i controlli effettuati, le attività critiche, gli errori o le procedure non riuscite vengono documentati;
- le responsabilità in merito ai dati sono assegnate chiaramente; eventuali abusi e conseguenti lesioni dei diritti della personalità devono essere riconducibili a chi li commette;
- le strutture operative sono stabilite in modo da evitare trasporti o spostamenti di dati non necessari; e
- il personale viene formato nella gestione dei dati, che deve trattare con riservatezza.

CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI (ANCHE IN FORMA CARTACEA)

Conservazione

- 67** I dati personali possono essere conservati solo fintanto che il motivo per cui sono stati rilevati lo richiede (vincolo a uno scopo). Il periodo di conservazione va determinato nei singoli casi. La giurisprudenza specifica, tuttavia, che non è ammesso conservare o archiviare dati per un periodo indefinito (DTF 113 la 257). In assenza di una base legale esplicita, secondo la prassi corrente i dati personali devono essere distrutti o resi anonimi entro dieci anni.
- 68** I dati resi anonimi possono essere conservati illimitatamente dato che l'anonimizzazione permette di eliminare ogni riferimento alla persona e, per quanto riguarda la tutela della sfera personale e della personalità, ha lo stesso effetto della distruzione dei dati.
- 69** L'articolo 125 OADI è dedicato alla conservazione degli atti da parte delle casse di disoccupazione:
- I dati dei libri di commercio e dei documenti contabili sono conservati per dieci anni.
 - I dati sui casi assicurativi sono conservati per cinque anni dopo il loro ultimo trattamento.

Archiviazione

- 70** Ai sensi della legge federale sull'archiviazione (LAr; RS 152.1), hanno un valore archivistico i documenti con un'importanza giuridica o amministrativa o un grande valore informativo (art. 3 LAr). I documenti della Confederazione che hanno valore archivistico sono conservati presso gli archivi della Confederazione. I dati personali contenuti nei sistemi d'informazione gestiti da SECO-TC non sono considerati di valore archivistico.

Gli organi cantonali d'esecuzione dell'AD sono autorizzati a estrarre dati dai sistemi d'informazione gestiti da SECO-TC al fine di proporre i loro dossier agli archivi cantonali, nella misura in cui si tratti di un obbligo previsto dalla legge cantonale sull'archiviazione.

Distruzione

- 71** I dati non aventi valore archivistico o che non sono conservati in forma anonima devono essere distrutti entro la durata di conservazione prevista (cfr. art. 9a OPGA, 38 LPD).

La distruzione dei dati dei sistemi d'informazione dell'ufficio di compensazione spetta a SECO-TC. Tale distruzione va comunicata agli organi di esecuzione dell'AD affinché procedano a loro volta alla distruzione nei propri sistemi nonché di tutti gli altri formati in loro possesso (p. es. cartaceo, CD, chiavi USB ecc.). Infine, gli organi di esecuzione dell'AD sono tenuti a distruggere spontaneamente i dati in loro possesso al momento in cui non ne hanno più bisogno.

Trasparenza e tracciabilità

- 72** L'anonimizzazione o la distruzione di dati deve essere trasparente e verificabile. Gli organi d'esecuzione sono responsabili dell'anonimizzazione e della distruzione, secondo i criteri stabiliti, dei dati raccolti nei propri sistemi d'informazione o atti. Devono garantire che i propri procedimenti operativi non permettano il persistere di dati cancellati. Idealmente la cancellazione dovrebbe essere effettuata centralmente e non per mano dei singoli collaboratori.

DOCUMENTI, APPLICAZIONE E LINK UTILI

- Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)
- Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati (www.privatim.ch – solo in francese e tedesco)
- Applicazione «Datenschutz.ch» dell'incaricato della protezione dei dati del Canton Zurigo: contiene strumenti completi su temi relativi alla legislazione sulla protezione dei dati, tra cui il *Passwordcheck* (controllo della sicurezza delle password) e i dizionari sulla protezione dei dati.
- Garante europeo della protezione dei dati (https://edps.europa.eu/_fr – in francese, tedesco e inglese))

BIBLIOGRAFIA

Blechta, Gabor P., PD Dr. iur.; Vasella, David, Dr. iur. - Datenschutzgesetz /Öffentlichkeitsgesetz - Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2023

Uttinger, Ursula, lic. iur., MBA HSG; Geiser, Thomas, Prof. Dr. iur., Dr. h.c. - Das neue Datenschutzrecht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2023

Meier, Philippe, Prof. Dr. iur.; Métille, Sylvain, Prof. Dr. iur., Avocat - Loi sur la protection des données - Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2023

Benhamou, Yaniv, Prof. Dr. iur.; Cottier, Bertil, Prof. Dr. - Petit commentaire LPD- Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2023